

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GAMBARO ANTONIO

Nella seduta del 15/05/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF il ricorrente, titolare di impresa individuale, ha esposto: a) di essere beneficiario di fideiussione rilasciata dal consorzio convenuto a garanzia delle obbligazioni di società terza derivanti da contratto di fornitura stipulato con l'istante medesimo; b) che la garanzia è stata rilasciata fino all'importo massimo di € 30.000,00, con durata dal 29.08.2012 al 29.08.2013 e previsione di "pagamento a prima richiesta entro giorni 30 dal ricevimento della richiesta di escussione del beneficiario"; c) di aver fornito merce alla società terza per complessivi € 28.512,00, come risultante dalle fatture emesse rispettivamente il 09.10.2012 ed il 16.11.2012 e dalla nota di credito del 07.12.2012; d) che la società garantita ha comunicato di non poter adempiere e successivamente è fallita; d) di aver inviato la richiesta di escussione alla convenuta in data 05.02.2013, con recapito il successivo 18.02.2013 e di aver tentato successivamente di contattare il confidi, ma invano.

Riferisce altresì il ricorrente di aver ottenuto un decreto ingiuntivo "divenuto [però] inefficace per omessa notifica (per irreperibilità del debitore) nel termine di cui all'art. 645 c.p.c." (rectius 644 c.p.c.).

Il ricorrente ha concluso rilevando che l'inadempimento del debitore principale è documentato e che *"[s]ono trascorsi 30 giorni, ma non 12 mesi dalla richiesta di escussione e dai successivi reclami inviati a mezzo pec"*.

Pertanto il ricorrente ha chiesto di intimare al consorzio convenuto il pagamento della somma di € 28.512,00 *"oltre interessi"*.

Il Confidi convenuto non ha presentato controdeduzioni.

DIRITTO

Giova precisare che la parte convenuta risulta non più iscritta nella sezione degli Intermediari Finanziari ex previgente art. 155, comma 4 T.U.B., tuttavia la cancellazione è avvenuta, su istanza di parte, il 19.02.2014, in data posteriore alla presentazione del ricorso che risulta presentato in data 03.02.2014.

Circa la mancata collaborazione della convenuta si deve sottolineare che il procuratore della società ricorrente ha fatto tenere le evidenze di spedizione e di recapito della raccomandata contenente il reclamo per l'escussione della garanzia, indirizzata alla sede legale del confidi quale risultante dalla carta intestata del contratto; dalla documentazione acclusa al ricorso si evince che il ricorso stesso era stato inviato – per posta elettronica certificata – all'intermediario a cura della parte ricorrente.

Attesa la mancata produzione delle controdeduzioni entro il termine previsto dalla procedura, la Segreteria Tecnica ha sollecitato la presentazione delle stesse con messaggio di posta elettronica del 15.04.2014, inoltrato all'indirizzo di posta elettronica desunto da altro procedimento instaurato nei confronti della medesima parte convenuta. Il recapito della e-mail non è andato a buon fine.

Pertanto *questo Collegio* deve anzitutto censurare la totale mancanza di cooperazione della parte resistente.

E' noto, infatti, che le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (provvedimento del 12.12.2011)"*, espressamente prevedono (Sez. VI, § 1) che *"Qualora il ritardo o l'assenza della documentazione dovuta dall'intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito della controversia, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4"*, il quale ultimo sancisce che possa essere resa *"(...) pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l'omissione o il ritardo nell'invio della documentazione richiesta che abbiano reso impossibile una pronuncia sul merito della controversia, o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1"*.

Ora, come già si è avuto modo di sottolineare in altre occasioni il contegno tenuto dalla parte resistente esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la *"ricostruzione"*, di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio.

Per quanto la mancata costituzione nel procedimento non si riveli – per quanto si dirà nel prosieguo della motivazione – tale da rendere impossibile una decisione nel merito, nondimeno il principio di cooperazione pare costituire un precetto e un valore autonomo in



seno al procedimento, la cui violazione – a prescindere dalle specifiche implicazioni che la stessa possa avere sull'esito del procedimento – costituisce un grave *vulnus* alla efficienza e alla credibilità della procedura.

Nel merito il ricorso, con la precisazione di cui infra, appare fondato, infatti sono ben documentati sia l'impegno di garanzia assunto dalla parte convenuta, sia l'inadempimento grave ed irrimediabile del debitore principale. Anche se dal testo del contratto non sembra che il garante abbia completamente rinunciato alla possibilità di opporre eccezioni, rimane che nessuna eccezione è stata sollevata.

Dalla condotta processuale del convenuto che non ha inviato controdeduzioni può dedursi eguale rinuncia a sollevare eccezioni con conseguente ammissione della sussistenza del debito a fronte della garanzia escussa.

Si deve però sottolineare che esorbita dai poteri dei Collegi ABF la possibilità di emanare provvedimenti ingiuntivi e che pertanto il Collegio deve limitarsi ad accertare quanto è desumibile direttamente dall'esito del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e accerta il diritto della parte ricorrente a ricevere dalla convenuta la somma di € 28.512,00 oltre a interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO